

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2007/0094(COD)

25.6.2008

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE
(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

Relatore per parere: Giuseppe Castiglione

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore è favorevole alla presente proposta di direttiva, e ne condivide pienamente gli obiettivi. L'introduzione di misure e sanzioni, anche di carattere penale, in grado di dissuadere i datori di lavoro dall'impiegare cittadini soggiornanti illegalmente nell'UE non costituisce solo uno strumento di lotta all'immigrazione clandestina, ma anche un mezzo per garantire lo sviluppo di una concorrenza leale nel mercato e, indirettamente, ribadire il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro degne e decorose.

Proprio il settore agricolo costituisce uno dei principali bacini di impiego di immigrati illegali, che rispondono ad una domanda di manodopera, generalmente a carattere stagionale, per attività lavorative che spesso i cittadini europei non sono disposti a svolgere (pensiamo, ad esempio, alla raccolta del pomodoro in Italia). Il modello di utilizzo della manodopera extracomunitaria nel settore agricolo si caratterizza, dunque, per avere ad oggetto rapporti di breve o brevissima durata, ma ad alta intensità (molti rapporti di breve durata in capo alla medesima azienda).

Proprio in considerazione del gran numero di impiegati irregolari e della breve durata dei rapporti di impiego, il relatore reputa opportune alcune modifiche della proposta della Commissione europea, oltre ad alcuni emendamenti di carattere generale, tesi essenzialmente a non aggravare gli oneri burocratici dei datori di lavoro.

Innanzitutto, il relatore ritiene perfettamente condivisibile il principio che il datore di lavoro sia tenuto a pagare al lavoratore le remunerazioni e i contributi sociali e fiscali non versati. Tuttavia, crede che prevedere l'avvio automatico della procedura di recupero degli emolumenti non corrisposti, come proposto dalla Commissione, introdurrebbe nell'ordinamento giuridico una differenza di trattamento tra lavoratori immigrati clandestini e lavoratori UE, che non appare giustificata. Difatti, non si comprende perché la gestione delle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo debba essere governata, in caso di immigrati clandestini, da regole diverse rispetto a quelle proprie del diritto del lavoro, dove vige il generale principio della domanda, per cui spetta al lavoratore, attraverso il ricorso in giustizia, delimitare il "*quantum debeatur*".

Analogamente, potrebbe introdurre una ingiustificata disparità di trattamento, questa volta rispetto ai lavoratori UE impiegati in nero, la presunzione della durata minima di 6 mesi del rapporto di lavoro. Tale presunzione scarica sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che la durata effettiva del rapporto lavorativo è inferiore al semestre. Si tratta di una prova contraria particolarmente gravosa per il datore di lavoro (è più facile dimostrare che qualcosa è successo, piuttosto che dimostrare che quella stessa cosa non è successa!), che si traduce, per il datore, in una sanzione aggiuntiva, del tutto sproporzionata, se si considera che, nel settore agricolo, la durata media dei rapporti di lavoro si attesta intorno ai 40 giorni. Inoltre, la presunzione potrebbe avere l'effetto perverso di incoraggiare l'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari, attratti dall'aspettativa di poter ricevere comunque almeno 6 mesi di retribuzione, pur avendo lavorato solo pochi giorni.

Infine, con riferimento alle misure interdittive, il relatore ritiene necessario lasciare un maggior margine di manovra agli Stati membri, affinché si possano meglio considerare le specifiche caratteristiche di ciascun settore e l'impatto anche sociale dell'applicazione di tali misure.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Vincenzo Aita

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività.

Emendamento

(4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività ***o sono destinatari di provvedimenti di asilo o hanno lo status di profugo.***

Emendamento 2
Vincenzo Aita

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Per garantire l'efficacia della presente direttiva, andrebbe restituito ogni profitto indebito risultante dall'impiego illegale di cittadini di paesi terzi. La retribuzione arretrata e gli altri diritti pecuniari collegati all'attività che devono essere restituiti dovrebbero pertanto essere pari a quelli che sarebbero stati percepiti da lavoratori comparabili in un rapporto di lavoro dichiarato.

Emendamento 3
María Isabel Salinas García

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che tutte le imprese di una catena di subappalto siano considerate solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte a un datore di lavoro situato alla fine della catena, che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

(13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che tutte le imprese di una catena di subappalto siano considerate solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte a un datore di lavoro situato alla fine della catena, che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, ***sempre che si possa dimostrare che non agivano in buona fede ed erano a conoscenza dell'illegalità delle pratiche di contrattazione del datore di lavoro finale.***

Motivazione

Va mantenuta la presunzione di innocenza.

Emendamento 4
María Isabel Salinas García

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per facilitare l'applicazione della normativa occorre predisporre meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia, sia direttamente che tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. È necessario che i terzi designati per fornire assistenza nella presentazione delle denunce siano tutelati contro eventuali sanzioni ai sensi delle norme che vietano il favoreggiamento del soggiorno illegale.

Emendamento

(18) Per facilitare l'applicazione della normativa occorre predisporre meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia, sia direttamente che tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. È necessario che i terzi designati per fornire assistenza nella presentazione delle denunce siano tutelati contro eventuali sanzioni ai sensi delle norme che vietano il favoreggiamento del soggiorno illegale. ***Va promosso il ruolo di mediazione delle organizzazioni settoriali che hanno una forte presenza sul terreno.***

Motivazione

Questo sarebbe il caso delle organizzazioni agricole che, grazie al loro contatto permanente con tutte le parti in causa, possono essere di grande aiuto nella risoluzione dei conflitti.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro operanti nel quadro di attività economiche o che sono persone giuridiche a informare, entro il termine di una settimana, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio e della fine dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.

Emendamento

2. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro operanti nel quadro di attività economiche o che sono persone giuridiche a informare, entro il termine di una settimana, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio e della fine dell'impiego di un cittadino di un paese terzo. ***Qualora l'ordinamento di uno Stato membro preveda già l'obbligo del datore di lavoro di informare l'autorità nazionale competente dell'instaurazione di un***

rapporto di lavoro o di circostanze ad esso connesse, l'obbligo di informazione dell'impiego di un cittadino di un paese terzo va adempiuto presso detta autorità.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano in ogni caso tutte le misure necessarie ad assicurare un adeguato livello di cooperazione ed un appropriato scambio di informazioni tra le diverse autorità nazionali interessate.

Emendamento 7 Esther De Lange

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano l'articolo 3 siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano l'articolo 3, **essendo responsabili ai sensi dell'articolo 5**, siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 8
Vincenzo Aita

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) pagamento dei costi di rimpatrio di ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio.

Emendamento

soppresso

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 – lettera a)

Testo della Commissione

*(a) adottano **meccanismi per l'avvio automatico delle necessarie procedure di** recupero delle retribuzioni arretrate, **senza che il cittadino dei paesi terzi debba presentare domanda;***

Emendamento

*(a) adottano **le misure necessarie affinché il lavoratore il cui soggiorno sia illegale possa richiedere il** recupero delle retribuzioni arretrate, **conformemente alle procedure nazionali all'uopo previste;***

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 – lettera b)

Testo della Commissione

*(b) **presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

soppresso

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 8 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro operante nel quadro di attività economiche *sia* anche soggetto, *se del caso, ai* seguenti provvedimenti:

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro operante nel quadro di attività economiche **possa** anche **essere** soggetto, **nei casi di maggiore/particolare gravità, ad almeno uno dei** seguenti provvedimenti:

Emendamento 13 Agnes Schierhuber

Proposta di direttiva Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione

c) rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici - inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri – ottenuti **nei 12 mesi precedenti la constatazione del** lavoro illegale;

Emendamento

c) rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici - inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri – ottenuti **nel periodo di** lavoro illegale; **se non è possibile accertare la durata effettiva del lavoro illegale, si presume che il rapporto di lavoro sia stato di almeno tre mesi;**

Motivazione

Il periodo di dodici mesi è troppo lungo e comporterebbe rigidità eccessive, violando così il principio della proporzionalità.

Emendamento 14
María Isabel Salinas García

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

20. Gli Stati membri non infliggono sanzioni per favoreggiamento di soggiorno illegale alle parti terze designate che assistono i cittadini dei paesi terzi a presentare denuncia.

Emendamento

2. Gli Stati membri non infliggono sanzioni per favoreggiamento di soggiorno illegale alle parti terze designate che assistono i cittadini dei paesi terzi a presentare denuncia, ***in particolare nel caso di organizzazioni settoriali rappresentative.***

Motivazione

Questo sarebbe il caso delle organizzazioni agricole che, grazie ai loro contatti permanenti con tutte le parti interessate, possono essere di grande aiuto nella risoluzione di conflitti.

Emendamento 15
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

23. ***La*** selezione delle imprese oggetto delle ispezioni è basata su un'analisi di rischio svolta dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese ed eventuali precedenti violazioni.

Emendamento

2. ***Se*** la selezione delle imprese oggetto delle ispezioni è basata su un'analisi di rischio svolta dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese ed eventuali precedenti violazioni, ***gli Stati membri sono autorizzati a derogare all'obbligo di cui al paragrafo 1, previa***

informazione della Commissione.

Emendamento 16
Vincenzo Aita

Proposta di direttiva
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 ter

Salvaguardia del livello di protezione

Nessuna disposizione della presente direttiva può giustificare una riduzione del livello di protezione dei cittadini di paesi terzi vulnerabili, già riconosciuto dagli Stati membri nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Emendamento 17
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 16 – primo comma

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8.

Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8 **o dell'articolo 13.**

PROCEDURA

Titolo	Sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale
Riferimenti	COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 27.9.2007
Relatore per parere Nomina	Giuseppe Castiglione 8.10.2007
Esame in commissione	25.6.2008
Approvazione	25.6.2008
Esito della votazione finale	+ : 34 - : 1 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Vincenzo Aita, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Maria Petre, Brian Simpson
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Paulo Casaca